

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN RIFERIMENTO AL DIRITTO ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 27 ottobre 2005, modificato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 27 giugno 2007, deliberazione del Consiglio n. 3 del 30 maggio 2008 deliberazione del Consiglio n. 13 del 30 novembre 2009

Articolo 1 Oggetto

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA I PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 27 GENNAIO 2005 N.54, DAL DECRETO LEGISLATIVO N.472 DEL 1997 E DELLE INDICAZIONI IMPARTITE IN MATERIA DALLO STESSO MINISTERO, DAL MINISTERO DELLE FINANZE E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Articolo 2 Violazioni sanzionabili

- 1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente denominati "termini di scadenza"). I termini di scadenza si distinguono in:
 - A) termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro il termine definito annualmente dal decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno di competenza;
 - B) termine prorogato: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0.40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese già iscritte al 1° Gennaio dell'anno in corso.
- 2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario senza il contestuale versamento anche tramite l'istituto della compensazione -dell'interesse corrispettivo vigente.
- 3. Per omesso si intende, oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
 - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore a quello previsto al comma 2;
 - b) il versamento effettuato solo in parte, <u>limitatamente a quanto non versato</u> entro i termini di scadenza indicati al comma 1;
 - c) il versamento effettuato solo in parte ma oltre i termini di scadenza indicati al comma 1.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

Articolo 3 Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

- Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
- La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
- 3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
- 3bis Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta della sanzione, qualora l'importo dovuto, a titolo di diritto, eventualmente maggiorato dello 0,40%, risulti inferiore di quanto dovuto per l'effetto di un errato conteggio degli arrotondamenti per un importo complessivo inferiore o pari a 3 euro.
- 4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00.

Articolo 4 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.
- 3. La differenza del versamento effettuata dal contribuente in misura superiore al dovuto, su richiesta del contribuente, può essere autorizzata per sanare eventuali differenze versate in misura inferiore rispetto al dovuto.

Articolo 5 Irrogazione della sanzione

- 1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
- 2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.
- 3. L'ente, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con deliberazione di Giunta n. 100 del 19/10/2006, rinuncerà alla riscossione del diritto

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

annuale dovuto ed all'attivazione del procedimento sanzionatorio conseguente, per le annualità del diritto dovute a decorrere dall'anno successivo alla data di avvio del procedimento di cancellazione,

Articolo 6 Criteri di determinazione della sanzione

- 1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
- 2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
- 3. Nei casi di versamento omesso si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
- 4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinario così definito all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato con le maggiorazioni e/ o riduzioni di cui ai successivi articoli.
- 5. Nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato con contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli.
- 6. Negli ulteriori casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/ o le riduzioni di cui ai successivi articoli, limitatamente all'importo del diritto dovuto e non versato.

Articolo 6/bis Criteri di determinazione della sanzione anni 2001/2002/2003/2004/2005

In via transitoria, per gli importi dovuti relativamente agli anni 2001/2002/2003/2004 e 2005 si applicano le seguenti sanzioni:

- 1. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinaria così definito all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, si applica la sanzione del 10% sul diritto dovuto e non versato;
- Nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinaria ed entro il termine prorogato, si applica una sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato solo a partire dai versamenti omessi per una somma superiore a euro dieci; pertanto, per i versamenti omessi di importo inferiore alla predetta somma (dieci euro), non si applica alcuna sanzione;

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

2. Nei casi di versamento totalmente omesso, od effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza prorogato, si applica una sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto entro i termini della scadenza ordinaria (20 giugno).

Articolo 7 Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto non versato, fino ad una percentuale massima del 50, seconda la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario per la CCIAA	Gravità violazione ex art. 4 co. 3 D.M. 54/2005 e art. 7 commi 1 e 2 D.Lgs. 472/97
Fino a 100 euro	0%
Da 101 a 500	10%
Da 501 a 1.000	20%
Da 1001 a 5.000	30%
Da 5001 a 20.000 euro	40%
Da 20.001 a 77.500 euro	50%

Articolo 8 Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

- La sanzione può essere ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005 sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.54/05.
- 2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

Articolo 9 Incremento della sanzione per recidiva

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

- La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6 e 7 è aumentata fino al 40% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 6 del decreto n° 54/2005 (Ravvedimento operoso) secondo il seguente criterio:
 - a) + 15% nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
 - b) + 25% nel caso di 2 violazioni compiute nel triennio precedente;
 - c) + 40% nel caso di 3 o più violazioni compiute nel triennio precedente.
 - 2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 10 Violazioni continuate

- 1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n° 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n° 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di commercio applica per la violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse alla sanzione base più elevata, tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8. 9 l'aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
- La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di accertamento, secondo il sequente schema:
 - in misura pari al 50% se le violazioni riguardano 2 annualità
 - in misura pari al 100% se le violazioni riguardano 3 annualità
 - in misura pari al 200% se le violazioni riguardano 4 annualità
- 2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
- 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
- 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione o di una cartella di pagamento.

Articolo 11 Ravvedimento

- 1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
- 3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Articolo 12 Modalità di irrogazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 13 Riscossione della sanzione

- 1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
- 2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
- 3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
- 4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 14 Rateazione del pagamento

- 1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in unica soluzione in ogni momento. Resta salva la possibilità di applicare, su richiesta di parte, un periodo più esteso di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate, secondo le disposizioni di cui all'art.36 della Legge 31/2008, di modifica dell'art.19 del DPR 602/1973.
- 2. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in unica soluzione in ogni momento.
- 3. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 100 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente anche attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
- 5. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell'art. 14 del presente regolamento, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 6. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, adotta con provvedimento del Segretario Generale apposita decisione e comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa ed eventualmente all'Agenzia delle riscossioni
- 7. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 15 Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

- 1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

- delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
- 2. I contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
- 3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
- 4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 16 Autotutela

- 1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione:
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
- 2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

- 3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
- 4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
- 5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 17 Decadenza e prescrizione

- 1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.p.r. 602/73.
- 3. Per le violazioni commesse nell'anno 2001 la Camera di commercio di Campobasso emette un ruolo straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.p.r. 602/73

Articolo 18 Norma transitoria

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del Dlgs 472/1993 successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 rubricato "Recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 19 Rinvio

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.

Articolo 20 Pubblicità ed entrata in vigore

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

1.	Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.
2.	Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio di Campobasso.